

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2024, n. 549

[ID VIP 10746] - Parco eolico, costituito da 12 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da realizzare nel Comune di Ginosa (TA), con opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo Comune.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ASJA GINOSA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.l. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 12788 del 24.01.2024, acquisita in pari data al prot. n. 38818 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 66049 del 06.02.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 107154 del 29.02.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso valutazione tecnica non favorevole;
- nota prot. n. 260315 del 31.05.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per

formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10746, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico, costituito da 12 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da realizzare nel Comune di Ginosa (TA), con opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo Comune, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ASJA GINOSA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 10746.pdf -
6a6e2fe8697aec2f6de21408f96bc16ff94ce84c32ccaba9d6c347471c8411c8

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10746

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore con Opere di Connessione alla RTN
Potenza	79,2 MW (12 aerogeneratori di potenza pari a 6,6 MW)
Ubicazione	Impianto Eolico: Ginosa (TA) Opere di Connessione alla RTN: Ginosa (TA)
Proponente	ASJA Ginosa S.r.l.

La presente relazione ha ad oggetto la proposta progettuale, avanzata della società **ASJA Ginosa S.r.l.**, promotrice del progetto per la costruzione di un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica** con potenza di 79,2 MW ubicato nel comune di **Ginosa (TA)**, composto da **12 WTG di potenza unitaria pari a 6,6 MW** con altezza massima di circa **220 m**.

Come da STMG ricevuta per la pratica 202204253, la consegna alla rete elettrica nazionale dell'energia prodotta avverrà mediante collegamento in antenna a 30 kV su una futura SE Terna 150/30 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "CP Castellaneta – AQP Ginosa All. – CP Laterza".



Figura 1 – Inquadramento su ortofoto dell'impianto della soluzione progettuale proposta

L'area delle WTG e del cavidotto è ubicata in area di **"Zona agricola - Zone Produttive"** in area extraurbana.

Gli aerogeneratori e le opere di connessione, con riferimento al PPTR Puglia vigente, risultano ricompresi nell'ambito territoriale del **"Arco Jonico Tarantino"** e nella figura territoriale **"Il paesaggio delle Gravine"**.

Nella tabella che segue si rappresentano, a seguire, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	
GN 01	655367	4490274	Ginosa	99	146
GN 02	655483	4489608	Ginosa	99	133
GN 03	654627	4489938	Ginosa	99	38
GN 04	653433	4489410	Ginosa	94	181
GN 05	654721	4488900	Ginosa	98	167
GN 06	653959	4488387	Ginosa	97	176
GN 07	653532	4488097	Ginosa	97	166
GN 08	652442	4487136	Ginosa	105	15
GN 09	651876	4487024	Ginosa	105	4
GN 10	651926	4486171	Ginosa	105	215
GN 11	652526	4486385	Ginosa	105	195
GN 12	652665	4485685	Ginosa	106	74

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non** sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
 - L'area di progetto **è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136 e del D.lgs. n. 152/2006. **Le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei dodici aerogeneratori dell'impianto eolico ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali tutelati dall'art. 10 del Codice 42/2004 e dai Beni Paesaggistici tutelati dall'art. 136 del Codice 42/2004.**

CODICE	TIPOLOGIA	OGGETTO	MOTIVAZIONE	PROVINCIA
ARC0104	Vincolo Archeologico	Passo di Giacobbe	Insedimento indigeno con annessa necropoli (VII-III sec. a.c.)	TA
PAE0147	Vincolo Paesaggistico	Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la Gravina di Laterza	L'area è solcata dalla gravina di Laterza, sito interessante, come del resto quasi tutte le gravine della provincia di Taranto, sotto due aspetti: quello prettamente geomorfologico e quello storico-culturale	TA

Tabella 2 – Elementi identificativi ARC0104 e PAE0147




Figura 2 – Interferenza area di progetto con fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/04




Figura 3 – Interferenza area di progetto con fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II D. Lgs. 42/04

In un buffer di 3 km dalle WTG, si individuano interferenze con la rete tratturi:

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
78	Regio Tratturello	Quero	Non Reintegrato	Castellaneta	B (A ¹)

Tabella 3 – Classificazione del quadro d’assetto dei tratturi

L’area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L’area dell’impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

¹ Riclassificazione richiesta nel parere vincolante espresso dal Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Puglia (nota del 14/09/2018 prot. 9641/2018) nell’ambito della Conferenza di Servizi per l’approvazione del QAT prevista dall’art.7 del T.U.

Aree non idonee all'installazione di FER ai sensi delle Linee Guida, art.17 e allegato 3, lettera F	Status dell'area in esame
Aree Naturali Protette Nazionali (con buffer 200 m)	Non presente
Aree Naturali Protette Regionali (con buffer 200 m)	Non presente
Zone Umide Ramsar	Non presente
Zone SIC (con buffer 200 m)	Non presente
Zone ZPS (con buffer 200 m)	Non presente
Zone IBA (con buffer 5.000 m) - IBA 139 Gravine	Presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità	Non presente
Siti UNESCO	Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)	Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)	Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Non presente
Aree a pericolosità idraulica	Non presente
Aree a pericolosità geomorfologica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio	Non presente
Area edificabile urbana	Non presente
Segnalazione carta dei beni (con buffer 100m)	Non presente
Coni visuali - 10 Km	Presente
Interazioni con P/P - I Paduli	Non presente
Grotte (con buffer 100m)	Non presente
Lame e gravine	Non presente
Versanti	Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità	Non presente

Tabella 4 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010

Dall'analisi della cartografia QGIS (aggiornato al 20240308), la scrivente ha evidenziato le seguenti interferenze:




Figura 4 – Aree non Idonee DGR2122: Interferenza area buffer 5 km IBA 139 Gravine




Figura 5 – Aree non Idonee DGR2122: Coni Visuali 10 Km

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente nella categoria E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione dell'impresa **ASJA Ginosola S.r.l. e dei progettisti** agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (**ISO 9001**) e per i sistemi di gestione ambientale (**ISO 14001**).
- Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.
Con riferimento alla normativa d'uso, l'impianto, per la sua prossimità ai beni ed ulteriori contesti paesaggistici è in contrasto con le misure di salvaguardia inerenti il patrimonio culturale e ambientale.
- È documentata** l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- Il progetto in esame **soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. In particolare, per quanto riguarda la localizzazione in aree agricole, il progetto integra adeguatamente l'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
- Il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a **220 m** ($H_t = H + D/2$).

Impatto sul paesaggio (raccomandate)¶

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *Interramento dei cavidotti;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*

Nell'area buffer di **11 km** ($50 \times 220 \text{ m} = 11.000 \text{ m}$) non sono presenti impianti ricadenti nel dominio definito dalla DD 162/2014 ovvero impianti già dotati di titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio", che siano "provvisi anche solo di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da V.I.A. o parere favorevole di V.I.A.)" o che siano già oggetto di lavori di realizzazione in corso, con esclusione degli impianti i cui titoli autorizzativi risultino "comunque decaduti". Pertanto, nel caso in oggetto, l'impatto visivo cumulato si riduce all'impatto prodotto dal solo impianto in progetto, trattato nella "Relazione Paesaggistica".




Figura 6 – Inquadramento delle opere di impianto, buffer di 11 km e altri impianti eolici nell'AVI

- *Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare;*

Dall'elaborato progettuale *Relazione Tecnica*, si evince che sarà considerata un'adeguata distanza dai ricettori, un'adeguata distanza tra gli aerogeneratori pari ad almeno 5 diametri lungo la direzione principale del vento e pari ad almeno 3 diametri nella direzione ortogonale. Il proponente, tuttavia, non fornisce i dati per una verifica.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il layout è stato progettato in modo da ridurre al minimo indispensabile l'apertura di nuove strade, anche per non suddividere inutilmente la proprietà terriera. Inoltre, le strade sono state posizionate, in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, in corrispondenza dei confini catastali, in modo che la presenza delle stesse contribuisca ad una migliore fruibilità del territorio anche da parte degli agricoltori. Il requisito risulta, pertanto, soddisfatto.
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
La torre sarà realizzata in acciaio tubolare suddivisa in sezioni di forma tronco-conica. Il requisito risulta soddisfatto.
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*
Il requisito risulta soddisfatto
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*
Il requisito risulta soddisfatto come si evince dall'elaborato di progetto *Tipico Aerogeneratore*.
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*
Il trasformatore sarà posizionato in un compartimento separato mediante un pannello metallico, nella parte posteriore della navicella, in modo da creare un isolamento termico ed elettrico.
- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.*
Il requisito risulta soddisfatto
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*
Il requisito risulta soddisfatto

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile.*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Utilizzare linee interrato con una **profondità minima di 1 metro**, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;*
Dalla *Relazione tecnica sull'impatto elettromagnetico delle opere in M.T.*, il requisito risulta soddisfatto.
- *Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.*
Il requisito risulta soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto **sul territorio e con le componenti antropiche** presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai **200 m**.*
Come si evince dalla *Relazione Acustica* e come mostrato nella cartografia allegata, non vi sono ricettori nel raggio di oltre **450 m** dall'area di installazione degli aerogeneratori.
In particolare, sono state mantenute:
 - distanze di almeno **300 m** dagli edifici
 - distanze di almeno **450 m** dagli edifici ad uso abitativo
 Il requisito risulta, pertanto, soddisfatto.

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a **6 volte** l'altezza massima dell'aerogeneratore.
Dalle informazioni riportate negli elaborati si evince che la distanza minima è pari a 6 x 220 m, cioè a **1.320 m**. Il requisito risulta soddisfatto.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.

Dalla *Relazione Tecnica* si evince che sono state mantenute:

- distanze di almeno **200 m** dalle strade di accesso alle proprietà private;
- distanze di almeno **220 m** dalle strade provinciali.

Il proponente non fornisce riferimenti grafici a supporto.

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Dall'analisi condotta nella *Relazione sulla gittata massima degli elementi rotanti*, il progettista ha stimato che la punta della pala può atterrare a una distanza massima di **219 m** in caso di distacco dall'aerogeneratore. Dagli stralci cartografici condivisi, si evidenzia che nel raggio di 219 metri dagli altri WTG non sono presenti edifici classificabili come ricettori. Inoltre, non ci sono edifici abitabili entro una distanza di 450 metri da ciascun WTG, garantendo così condizioni di estrema sicurezza riguardo alla gittata degli elementi rotanti.

Nel buffer di ipotetica gittata di frammenti di 5 e 10 metri ci sono alcuni edifici; tuttavia, la distanza degli stessi dalle WTG e le ipotesi di calcolo estremamente cautelative garantiscono sulla impossibilità che un frammento di pala di 5 o 10 metri arrivino su un ricettore: è stato infatti calcolato che tutti gli edifici sono ubicati a distanza tali per cui la probabilità che siano colpiti da un frammento scagliato dalla pala è ovunque inferiore a 0.88 eventi/mq ogni milione di proiezioni.

Punto 16.4:

Dalla consultazione della cartografia regionale inerente all'uso del suolo al 2011, si evidenzia che:

- l'area interessata dall'impianto eolico (**torri eoliche, piazzole**) risulta appartenere alle classi:
 - 2.1.1.1 – Seminativi semplici in aree non irrigue
 - 2.2.1 – Vigneti
- l'area interessata dall'impianto eolico (**viabilità**) risulta appartenere alle classi:
 - 2.1.1.1 – Seminativi semplici in aree non irrigue,
 - 2.2.1 – Vigneti
 - 2.2.3 – Oliveti

L'area interessata dalla **SSE** risulta appartenere alle classi:

- 2.1.1.1 – Seminativi semplici in aree non irrigue
- 2.2.1 – Vigneti

Le **aree adiacenti** ai siti di installazione delle torri eoliche risultano appartenere alle classi:

- 2.1.1.1 – Seminativi semplici in aree non irrigue
- 2.2.1 – Vigneti
- 2.2.3 – Oliveti

Le categorie d'uso del Corine Land Cover non sono state confermate durante il sopralluogo. Nella tabella seguente vengono indicate le colture **effettivamente riscontrate** durante il rilevamento nelle aree in cui sorgerà l'impianto eolico e le opere connesse, in fase di esercizio e in fase di cantiere.

N° progress	Uso del suolo piazzola	Uso del suolo viabilità di progetto
GN01	seminativo	seminativo
GN02	seminativo	seminativo
GN03	seminativo	seminativo
GN04	seminativo	seminativo
GN05	seminativo	seminativo
GN06	seminativo	seminativo
GN07	seminativo	seminativo
GN08	seminativo	seminativo
GN09	seminativo	seminativo
GN10	seminativo	seminativo
GN11	seminativo	seminativo
GN12	seminativo	seminativo
SSE Utente	seminativo	seminativo
SE Terna	seminativo, in parte oliveto e vigneto	seminativo

Figura 10 – Uso del suolo area impianto in fase di esercizio

Pertanto, si ritiene che la realizzazione dell'impianto eolico risulti ininfluente in relazione ad eventuali alterazioni/diminuzioni delle aree oggetto di eventuali colture di pregio.

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono risultate carenti in diversi aspetti critici. Esse non sono state completamente sviluppate, mancando di dettagli operativi e piani attuativi concreti che garantiscano l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali. Per assicurare una reale mitigazione degli effetti negativi e una compensazione adeguata, è necessario un approfondimento significativo e una revisione sostanziale delle proposte attuali, includendo misure più specifiche e un monitoraggio continuo delle loro implementazioni e risultati.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato da **ASJA Ginosa S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto da fonte eolica da **12 aerogeneratori** di potenza di 6,6 MW/cad e potenza complessiva di 79,2 MW con connessione diretta con tensione a 30 kV all'interno di una nuova Stazione Elettrica di futura realizzazione come da STMG/PTO, ubicata nel comune di Ginosa (TA).

Dall'analisi emerge che:

- L'installazione del parco eolico **è in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. 199/2021 e s.m.i.** Le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei 12 aerogeneratori ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai beni tutelati ai sensi dall'art.136 e della parte II del Codice 42/04 (**ARC0104 e PAE0147**).
- L'installazione **contravviene al R.R. 24/2010**. L'analisi ha infatti evidenziato che l'impianto eolico:
 - o **ricade** nella perimetrazione e/o nel relativo buffer di 5 km di **Important Birds Area (I.B.A.)** e, in particolare, ricade nell'IBA 139 "Gravine";
 - o **ricade** nel raggio dei 10 Km dai **coni visuali**.
- I cavidotti saranno realizzati in fregio alla viabilità ordinaria esistente, per i quali è previsto il completo rinterro degli scavi a posa avvenuta e il ripristino dell'assetto orografico e dell'aspetto dei luoghi. I cavidotti intersecheranno alcuni reticoli idrografici presenti nell'area, ma saranno posati in opera mediante la tecnica della T.O.C.

- L'area delle WTG e del cavidotto è ubicata in area di **“Zona agricola - Zone Produttive”** in area extraurbana.
- La documentazione di progetto risulta non sempre adeguata e poco dettagliata, per una comprensione completa e accurata del progetto. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare un'analisi sull'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.